

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale recita: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.»

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2021 con cui veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 13.11.2023 ad oggetto "Canone unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Approvazione tariffe anno 2024";

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n.4 del 29.02.2000;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile dell'area amministrativo finanziaria;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe per l'anno 2025 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe per l'anno 2025 giornaliere stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria come da tabella allegata al presente atto;

3. DI DARE ATTO che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;

4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2025;

5. DI FISSARE, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento entro la data del 31 marzo, ovvero in caso di versamento

rateale alla data del 31 marzo, con le successive 3 rate alle date del 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, de D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

Parere	Esito	Data	Il Responsabile (In originale firmato)
Regolarità tecnica	Favorevole	13/11/2024	BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO
Regolarità contabile	Favorevole	13/11/2024	BERTINO Dr.ssa Roberta

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/11/2024 al 05/12/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA ALTRESI'

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rocca Canavese, lì 20/11/2024

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO